

Corte d'Appello di Perugia, sez. lavoro

sentenza 8 novembre 2012

Con distinti ricorsi depositati il 15 aprile 2008 dinanzi al Tribunale di Orvieto, L.D., N.P., L.S., A.F. e K.V., premesso di essere dipendenti dell'Azienda USL n. 4 di Terni, in servizio presso l'Ospedale di Orvieto con qualifica d'infermiere, chiedevano al giudice del lavoro di condannare l'ASL convenuta al pagamento del compenso per lavoro straordinario, loro dovuto per il tempo occorrente prima dell'inizio del turno per la "vestizione", ossia, per indossare la tenuta di lavoro, e alla fine del turno per il passaggio di consegne al collega del turno montante. Il tempo impiegato per quelle attività era da lavorativo a tutti gli effetti, e, pertanto, doveva essere retribuito come lavoro straordinario.

L'ASL n. 4 si costituiva nei giudizi per contestare le domande, e ne chiedeva il rigetto. Disposta la riunione dei procedimenti, la causa era istruita con l'escussione di testimoni e l'espletamento di una c.t.u. contabile. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell'*art. 429 c.p.c.*, come modificato dal *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, all'udienza del 2 settembre 2011, il Tribunale condannava l'Azienda convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle seguenti somme: Euro 1.297,75 a L.D., Euro 635,16 a N.P., Euro 1.336,22 a L.S., Euro 113,78 ad A.F., Euro 740,85 a K.V., oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Condannava, inoltre, la resistente alla rifusione delle spese sostenute dai ricorrenti per il giudizio e al pagamento delle spese di c.t.u.

Con atto depositato il 21 ottobre 2011, l'Azienda USL n. 4 interponeva appello avverso la decisione e ne chiedeva l'integrale riforma, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe. L.D., N.P., L.S., A.F. e K.V. si costituivano in giudizio, per chiedere il rigetto del gravame, e rassegnavano le conclusioni sopra riportate. Nelle more, l'Azienda USL n. 4 conferiva il mandato a un nuovo difensore, il quale depositava una comparsa il 14 settembre 2012, insistendo nelle conclusioni già rassegnate nell'atto d'appello e rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta, avanzata dagli appellati alla Corte, di dichiarare che il tempo necessario per lo svolgimento delle consegne orali doveva essere retribuito.

All'udienza del 26 settembre 2012, terminata la discussione, la causa era immediatamente decisa come al dispositivo in atti.

Motivi della decisione

I ricorrenti hanno chiesto il pagamento di differenze retributive allegando che, prima dell'inizio del turno di lavoro, impiegavano circa quindici minuti per indossare la divisa di servizio e raggiungere i rispettivi reparti all'interno dell'ospedale, e, alla fine del turno, impiegavano un pari tempo per "passare le consegne" al personale del turno montante. Questi intervalli erano lavorativi a tutti gli effetti, poiché la corretta esecuzione della prestazione richiedeva sia l'anticipazione a inizio turno, per la vestizione, sia la posticipazione a fine turno, per il passaggio di consegne al collega subentrante.

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, poiché ha ritenuto che i ricorrenti fossero tenuti a indossare la divisa di lavoro in anticipo rispetto all'inizio del turno, e che solo dopo la fine del turno potessero dismettere la divisa stessa. Nello svolgimento di tali operazioni, essi non erano liberi, bensì erano assoggettati al potere organizzativo e gerarchico dell'A-zienda datrice di lavoro. Il tempo occorrente per le due operazioni - determinato complessivamente in quindici minuti per ogni turno - si aggiungeva, quindi, all'orario normale di lavoro, e doveva essere compensato come lavoro straordinario. Il giudice di primo grado, invece, non s'è pronunciato sul tempo asseritamente impiegato dai ricorrenti alla fine del turno per il passaggio delle consegne al personale subentrante. Dev'essere rilevato, anzitutto, che i ricorrenti, nei rispettivi atti introduttivi, non avevano fatto alcun riferimento alle operazioni di "svestizione", che sono state invece considerate dal Tribunale, insieme con quelle di "vestizione" all'inizio del turno, come idonee a determinare una maggior durata della prestazione lavorativa e a dar luogo all'obbligo retributivo. Poiché i ricorrenti non avevano richiesto, per l'attività di dismissione della divisa, alcun compenso aggiuntivo, si deve ritenere che, sul punto, la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione.

Al contrario, il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente le prestazioni connesse con il passaggio di consegne a fine turno. Gli appellati hanno quindi richiesto alla Corte di dichiarare che anche il tempo occorrente per quelle operazioni doveva essere retribuito come lavoro straordinario.

Questa pretesa è palesemente inammissibile. L'omessa pronuncia equivale al rigetto della domanda, e i ricorrenti, considerata la loro soccombenza, avrebbero dovuto proporre appello principale o incidentale sul punto, anziché limitarsi a riproporla senza chiedere la riforma della sentenza sul punto.

In ogni caso, la domanda è infondata. È emerso dalle prove testimoniali che l'attività svolta dagli infermieri durante il turno doveva essere annotata nella cartella infermieristica. Eventuali "consegne verbali" avrebbero potuto riguardare solo aspetti marginali, non inerenti alle terapie o agli interventi praticati, come, ad esempio, il rapporto coi parenti dei ricoverati; esse costituivano, in ogni caso, un'iniziativa personale dei singoli operatori, e non erano mai state oggetto di ordini di servizio da parte dell'Azienda USL (v. le deposizioni delle infermiere M.R. e L.T.). Le consegne verbali, in realtà, non erano ammesse dalla direzione sanitaria, mentre era prescritto che le informazioni salienti sulle attività svolte e da svolgere da parte del personale infermieristico risultassero per iscritto, dalle annotazioni contenute nella cartella infermieristica, composta dal diario infermieristico, dalle schede per la gestione di cateteri e altri eventuali presidi, dalla scheda terapeutica e farmacologica; la cartella infermieristica, a sua volta, era allegata alla cartella clinica del paziente, redatta dal personale medico. Tutte le attività che l'infermiere compiva dovevano risultare per iscritto ed essere annotate nel corso del turno, a mano a mano che erano eseguite (cfr. le deposizioni di Rita Valecchi, direttore sanitario, e di Giuliana Cirica, all'epoca dei fatti di causa responsabile dell'unità operativa professione infermieristica dell'Ospedale di Orvieto).

Si deve, dunque, ritenere ascrivibile a una prassi non corretta - e verosimilmente ignorata dai superiori gerarchici - l'uso, riferito da taluni testimoni (la citata R., M.T., P.A.), di passare le consegne verbalmente, giustificato dal T. con il fatto che, in difetto di queste, "collega che subentra dovrebbe perdere molto tempo nella lettura dei registri, con evidente nocumento per l'assistenza e le terapie da svolgere". Al contrario, osserva il collegio, sarebbe assai pericoloso affidare il

successivo trattamento terapeutico del paziente a mere enunciazioni orali, che possono facilmente dar luogo a travisamenti e dimenticanze.

Come s'è visto, la domanda dei ricorrenti è stata accolta, oltre che per un profilo non costituente oggetto di domanda (la svestizione a fine turno), anche per l'aspetto della vestizione, asseritamente compiuta prima dell'inizio di ciascun turno, considerata come attività prodromica alla prestazione vera e propria e ad essa aggiuntiva.

Nella materia del pubblico impiego, vige il principio secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario, per poter essere retribuite, devono essere preventivamente autorizzate. L'auto-rizzazione è, infatti, necessaria per verificare, nel rispetto *dell'art. 97 Cost.*, l'esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso allo straordinario. Questo principio, fissato dalla giurisprudenza amministrativa in numerose pronunce (v., ad es., Cons. St., VIA Sez., 15 aprile 2008, n. 1744; 13 maggio 2008, n. 2217; 26 ottobre 2010, n. 7625; 9 dicembre 2010, n. 8626; 26 marzo 2012, n. 1749), è stato anche recepito dalla con-trattazione collettiva: nello specifico, CCNL 1998-2001 del comparto sanità, all'art. 34, secondo comma, stabilisce che "le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile".

Il Tribunale non ha considerato questo principio, e ha fatto esclusivo riferimento, per la soluzione della controversia, alla disciplina dettata per il lavoro privato.

I ricorrenti non hanno allegato né, tanto meno, dimostrato che lo svolgimento del presunto lavoro straordinario fosse stato preventivamente autorizzato dal dirigente preposto al servizio infermieristico, né, in linea generale, dalla direzione ospedaliera o dall'Azienda USL n. 4. Non è stato neppure dedotto, negli atti introduttivi, che le prestazioni aggiuntive fossero rese in adempimento a ordini di servizio emanati dagli stessi organi superiori, e, del resto, le stesse colleghe dei ricorrenti hanno negato che siffatti ordini scritti fossero stati mai emanati (cfr. le deposizioni delle testimoni T. e A.). Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che le prestazioni prima del turno non erano mai state richieste dalla datrice di lavoro, la quale non aveva mai regolamentato la "vestizione", come hanno chiarito sia il direttore sanitario, Rita Valecchi, sia la responsabile del servizio infermieristico, Giuliana Cirica. Quest'ultima, in proposito, ha dichiarato:

"È vero che nessuna prescrizione aziendale è stata mai adottata in relazione alla "vestizione"; essendo Azienda pubblica ciò, semmai, sarebbe dovuto avvenire con atto deliberativo e, comunque, questa richiesta non ci è mai pervenuta da parte dei coordinatori degli infermieri e dai primari. La problematica della "vestizione" e quindi dei tempi di vestizione non si è mai posta nel nostro Ospedale fino a questa causa.

Io non ho mai chiesto verbalmente agli infermieri com'era stato invece affermato dalla teste M.R., n.d.e. di entrare prima per vestirsi per tempo, anche perché io intrattenevo contatti/riunioni con i coordinatori degli infermieri.

... Mi risultava, guardando i cartellini, che gl'infermieri timbravano in uscita in ritardo sull'orario di fine turno, ma ciò non perché fosse richiesto dall'Azienda ma per loro scelta, anche perché potevano uscire dal reparto, andare al bar che sta al piano terra a prendere il caffè e poi timbrare l'uscita".

L'Azienda appellante, d'altra parte, non ha mai imposto agl'infermieri di spogliarsi e indossare il camice o la divisa in locali determinati; è emerso, infatti, che ciascuno sceglieva liberamente lo spogliatoio in cui cambiarsi d'abito.

Al contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dunque, non v'è prova che l'attività di vestizione fosse eterodiretta, ossia che l'Azienda imponesse ai dipendenti i tempi e i luoghi in cui questa doveva avvenire. Pertanto, quand'anche i ricorrenti fossero stati alle dipendenze di un datore di lavoro privato, difetterebbe il requisito cui è subordinata, nell'ambito di quel tipo di rapporto, la possibilità di compensare il lavoratore per il tempo impiegato per indossare la divisa.

In conclusione, l'appello è meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere quindi riformata, e le domande dei ricorrenti devono essere respinte. L'esito alterno del giudizio e la novità della questione prospettata consentono di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte da L.D., N.P., L.S., A.F. e K.V. contro l'Azienda U S L n. 4. Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Perugia, il 26 settembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 8 novembre 2012.